Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Molise

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Approvazione del regolamento interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura del 25 novembre 1959, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.
Insediamento del Consiglio

Il Presidente del Consiglio superiore convoca il Consiglio per la seduta di insediamento, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

Nella stessa seduta il Presidente nomina una commissione composta di tre membri, un magistrato di Cassazione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente, e fissa la data della successiva seduta nella quale questa commissione riferirà sulla verifica della elezione dei componenti del Consiglio.

Art. 2.
Verifica delle elezioni del Consiglio

La commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.

Il Consiglio decide sulle proposte della commissione.

Art. 3.
Elezione del Vicepresidente

Subito dopo aver compiuto la verifica prevista dall'articolo precedente il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio tra i componenti che abbiano riportato il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4.
Presidenza

Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.

Art. 5.
Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio

Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vicepresidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati e, a parità anche di voti, dal più anziano di età.

Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, qualora, dopo la convocazione della seduta, ne sia pervenuta comunicazione alla segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

Art. 6.
Comitato di presidenza

Il comitato di presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilità di sua convocazione, provvede per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle commissioni permanenti.

Delle riunioni del comitato di presidenza il capo della segreteria, che vi assiste, redige processo verbale, del quale ogni componente del Consiglio può prendere visione. Delle più rilevanti determinazioni il Vicepresidente informa il Consiglio nella sua successiva riunione.

Il Vicepresidente regola, in conformità delle deliberazioni del comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.

Art. 7.
Verifica successiva per situazioni sopravvenute

Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, si debba provvedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa, e alla proclamazione se si tratti di componente eletto dai magistrati, su relazione della commissione prevista dall'art. 1, secondo comma. Analogamente provvede se sopravvengono motivi di incompatibilità previsti e regolati dagli articoli 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio provvede in ordine alla declaratoria su relazione del comitato di presidenza.

Art. 8.
Posizione dei componenti del Consiglio

I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio stesso e delle sue commissioni in posizione di parità.

Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e quindi il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di età.

Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

Capo II
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 9.
Atti del Consiglio

Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, numeri 1), 2), 4), 5) della legge 24 marzo 1958, n. 195, con votazione a maggioranza sulle proposte della commissione referente competente per materia.

Analogamente delibera sulla relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli siano indirizzati, nonché sulle nomine di commissioni di esame, sui risultati e le graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

Art. 10.
Proposte e pareri

Sulle proposte e i pareri previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 24 o di altra commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza votando sulle proposte della commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.

In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o di relatore da lui nominato, e può demandare la stesura della motivazione al relatore, alla commissione competente o ad apposito comitato.

Ogni componente può richiedere al comitato di presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta, oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla commissione competente.

In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 38 e 39 per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 11.
Risoluzioni

Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene all'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formularne richiesta al comitato di presidenza che l'assegna alla commissione competente.

Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad esse le commissioni e il Consiglio si attengono nell'esercizio delle loro attribuzioni, sinché non siano state modificate con successiva risoluzione.

Circolari e direttive sono emanate dal Vicepresidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 12.
Pubblicità degli atti del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, tranne quelle per le quali il Consiglio stesso disponga diversamente.

Gli altri atti del Consiglio non sono resi pubblici. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto per quanto concerne i voti e le opinioni riguardanti persone e negli altri casi per i quali il Consiglio lo abbia deliberato.

Copie, estratti e certificati degli atti del Consiglio, comprese le copie dei verbali delle sue riunioni, sono rilasciati, a richiesta e previa autorizzazione del comitato di presidenza, a chi vi abbia interesse, per servirsene esclusivamente in sede giurisdizionale.

Le norme del secondo e terzo comma si applicano anche alle commissioni.

Art. 13.
Notiziario del Consiglio

Il Consiglio pubblica quindicinalmente un proprio Notiziario, da inviare a tutti i magistrati, nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione: 1) le vacanze degli uffici giudiziari; 2) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti articoli 9, 10 e 12; 3) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 11.

Il Consiglio con deliberazione motivata può disporre che di propri atti non sia data pubblicazione nel Notiziario, indicando le modalità ed i destinatari di eventuali comunicazioni.

Dei provvedimenti di maggiore rilevanza generale, delle proposte e pareri e delle risoluzioni può essere data comunicazione alla stampa dall'ufficio stampa del Consiglio, in conformità a deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 14.
Direttive alle commissioni

Il Consiglio può deferire alle commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando eventualmente proprie direttive.

Art. 15.
Procedura per la nomina a uffici direttivi

Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la commissione in esso indicata sottopone al Consiglio l'elenco degli aspiranti e le proprie valutazioni su di essi. Il Consiglio indica alla commissione il proprio avviso.

La commissione procede quindi al concerto con il Ministro e ne riferisce al Consiglio che delibera.

Art. 16.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

La commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, ne dispone la pubblicazione sul Notiziario del Consiglio o su suo apposito supplemento e ne richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente.

La commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti, secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio, e formula al Consiglio la conseguente proposta.

Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguano nella graduatoria formata dalla commissione.

Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro per la grazia e giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 17.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

Qualora non siano state presentate istanze per l'assegnazione di posto vacante di magistrato di corte di appello o di Cassazione, il Consiglio può designarvi d'ufficio magistrato che sia titolare di funzioni corrispondenti, ma ancora non le abbia assunte per carenza di posti, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.

Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio.

Art. 18.

Votazioni

Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle suc commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale per le loro deliberazioni.

Alle votazioni si procede ordinariamente per alzata di mano. Se lo richiedano un componente la commissione o due componenti il Consiglio, si procede per appello nominale, iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico. Se si tratti di votazione concernente persone, e lo richiedano due componenti della commissione o tre componenti del Consiglio, si procede per scrutinio segreto, ciascuno dei componenti la commissione o il Consiglio scrivendo sulla scheda « sì » o « no » alla proposta messa in votazione. Negli altri casi lo scrutinio segreto può essere richiesto da tre componenti, in commissione, e da sei in Consiglio.

E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 19.

Ordine delle votazioni

La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva, che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi su quelle di definizione del merito.

Per le deliberazioni previste dall'art. 9, è posta in votazione la proposta della commissione. Se essa sia respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commissione abbia presentato più proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi sia nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata.

Per le deliberazioni previste dagli articoli 10 e 11, prima della proposta della commissione, si pongono in votazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della commissione. E' poi posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono. Si può sempre procedere a voto per divisione, se il testo proposto dalla commissione sia diviso per argomenti distinti, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. I testi totalmente sostitutivi sono messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o respinto, secondo l'ordine di presentazione, e sinché sia raggiunta l'approvazione.

Art. 20.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

Se da rapporti o esposti risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergano nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 21.

Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia

Il Consiglio redige una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1969.

I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono deliberati dal Consiglio su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 24. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla commissione stessa, che ne presenta il testo al comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti ed al Ministro per la grazia e giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 19.

I gruppi di lavoro sono composti di non meno di tre e non più di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali ne è nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'ufficio studi del Consiglio e da altri magistrati di ciò incaricati.

La relazione è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia e pubblicata nel Notiziario del Consiglio superiore della magistratura, o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque vi abbia interesse.

Art. 22.
Incontri e seminari di studi, tirocinio degli uditori

Il Consiglio, su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, prevista dall'art. 24, organizza incontri e seminari di studio tra magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale.

I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono decisi, su proposta della commissione stessa, dal Consiglio che nomina tre coordinatori, tra i suoi componenti eletti due dai magistrati e uno dal Parlamento.

I coordinatori, coadiuvati dai magistrati addetti allo ufficio studi, sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio, ne propongono al comitato di presidenza i relatori tra professori universitari, magistrati ed altri esperti nella materia da trattare, ne riferiscono le conclusioni al Consiglio.

Il Consiglio provvede altresì a organizzare e dirigere il tirocinio degli uditori, attuando le determinazioni adottate, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, secondo gli articoli 9 e 11 di questo regolamento.

Capo III
COMMISSIONI

Art. 23.
Costituzione delle commissioni permanenti

Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il Presidente, su proposta del comitato di presidenza, che la formula dopo aver sentito i componenti, stabilisce il numero e le attribuzioni delle commissioni prevista dall'art. 3 e dall'art. 11 ultimo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195 e dall'art. 31 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, e ne nomina i componenti per due terzi eletti dai magistrati e un terzo eletti dal Parlamento.

Con lo stesso provvedimento, il Presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.

Art. 24.
Costituzione delle commissioni speciali

Oltre la commissione per il regolamento del Consiglio prevista dal successivo art. 26, il Presidente nomina, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente, la commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità, la commissione per il bilancio del Consiglio, la commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, la commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.

Il Presidente può altresì istituire, con le stesse modalità indicate dall'articolo precedente, altre commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

Per la proporzione tra componenti eletti dai magistrati ed eletti dal Parlamento e per la presidenza, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Art. 25.
Rinnovo delle commissioni

Le commissioni indicate negli articoli 23 e 24 sono nominate di regola all'inizio di ogni anno, tranne la commissione del regolamento di amministrazione e contabilità e la commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, che durano quattro anni. Sono eccettuate altresì le commissioni previste nell'art. 24, secondo comma, che durano il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza, il Presidente, con le stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle commissioni e delle loro presidenze. Le commissioni previste dall'art. 23 e dal primo comma dell'art. 24 esercitano tuttavia le loro funzioni sino alla prima seduta delle nuove commissioni.

La composizione e la presidenza delle commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti di regola sono rinnovati per almeno un terzo, ma non più di due terzi.

Art. 26.
Commissione per il regolamento del Consiglio

Il Presidente, non appena insediato il nuovo Consiglio, nomina la commissione per il regolamento del Consiglio, composta di sei componenti, e tra essi nomina il presidente e il vicepresidente, secondo gli stessi criteri indicati dall'art. 23.

La commissione per il regolamento del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

La commissione interpreta il regolamento, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.

Art. 27.
Assegnazione delle pratiche alle commissioni

Il comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio e li trasmette alla commissione competente, o in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse a tali commissioni congiunte.

Il presidente di ogni commissione assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la commissione, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, la fa iscrivere nel registro della commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione.

Degli esposti anonimi e delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio la archiviazione, ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione sollevi questione di competenza, decide il comitato di presidenza.

Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni che ne sono investite possono chiedere al comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

Art. 28.

Registro delle commissioni

La segreteria di ogni commissione tiene un registro ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni infine deliberate.

Art. 29.

Ordine del giorno delle commissioni

La segreteria di ogni commissione, nella settimana precedente le riunioni della commissione, ne forma l'ordine del giorno settimanale nel quale, secondo le disposizioni del presidente della commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbano essere esaminate. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbano essere riportate in commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che siano stati disposti.

Almeno tre giorni prima della successiva riunione della commissione, l'ordine del giorno è comunicato al comitato di presidenza, ai componenti la commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

Art. 30.

Sedute delle commissioni

Le commissioni formate da non meno di sei componenti deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, può, altresì, nominare un supplente per qualsiasi altra commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti la commissione.

Il presidente della commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, la presiede il vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente più anziano per età.

In caso di prolungato impedimento del presidente della commissione, il suo vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del presidente, per sua delega, o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.

Art. 31.

Ordine dell'esame delle pratiche

Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

Ogni componente la commissione può chiedere preventivamente al presidente della commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il comitato di presidenza o il presidente della commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della commissione e agli altri componenti del Consiglio.

La commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti o se uno di essi si opponga; in questi casi il rinvio non potrà di regola eccedere i due giorni.

Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla commissione competente l'esame immediato.

Art. 32.

Verbale delle sedute

Delle sedute delle commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

Il verbale è steso dal segretario, ne è data lettura alla commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 33.

Esame degli atti

Ciascun componente della commissione ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, il registro della commissione e tutti gli atti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta, nonchè di avere copia dei verbali delle sedute della commissione stessa.

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione del registro di ogni commissione, degli atti relativi, e, in riferimento alle pratiche pendenti, dei fascicoli personali dei magistrati. Per prendere visione dei fascicoli personali dei magistrati, in ogni altro caso, e per avere copia dei verbali delle sedute delle commissioni di cui non facciano parte, i componenti del Consiglio ne devono fare richiesta scritta al comitato di presidenza, indicandone i motivi.

Art. 34.

Partecipazione alle sedute delle commissioni

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni commissione e di partecipare alla discussione, senza peraltro prendere parte alle votazioni.

A tal fine, ogni componente del Consiglio può comunicare al presidente di una commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo pertanto che gliene sia comunicata la data. Il presidente della commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della commissione.

Art. 35.

Incombenti istruttori

Quando una commissione lo ritenga necessario per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, può chiedere informazioni e chiarimenti al consiglio giudiziario, al presidente o al procuratore generale della corte di appello, al presidente o al procuratore della Repubblica del tribunale, al dirigente la pretura e al magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

Se la commissione ritenga necessario invitare a presentarsi alla commissione stessa per esserne sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, o inviare sul posto uno o più suoi componenti per indagini, oppure richiederne l'ispettorato presso il Ministero per la grazia e giustizia, ne da comunicazione al comitato di presidenza, che, se non ritenga di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 36.

Deliberazioni delle commissioni

Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la commissione delibera le proposte che intenda sottoporre al Consiglio, designando fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito alla commissione; il Presidente ne da comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.

La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.

Se la commissione abbia deliberato di presentare relazione scritta o ne sia stata richiesta dal comitato di presidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all'approvazione della commissione e quindi trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo IV

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 37.

Sedute del Consiglio

Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 18. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5.

Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la commissione per il regolamento del Consiglio.

Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni. Il verbale è steso dalla segreteria, ne è data lettura al Consiglio, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte ed è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Non è consentita la registrazione delle sedute, salvo diversa deliberazione del Consiglio per tutta o parte di una determinata seduta.

Art. 38.

Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, insieme alla convocazione del Consiglio.

In casi di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva, o ad altra che sia deliberata dal Consiglio.

Art. 39.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione

Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio che delibera in proposito e, se accolga la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il Vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.

Se almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta, per discutere argomento specificato, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni.

Art. 40.

Ordine delle deliberazioni

Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia

fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 41.
Relazione delle commissioni

Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno, la discussione è aperta di regola dal relatore a nome della commissione ed è conclusa con la votazione della proposta che il relatore presenta a nome della commissione.

Se una delibera concerne più persone, e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 42.
Discussione

Sull'ordine del giorno e sull'ordine dei lavori può prendere la parola solo chi voglia fare una proposta di modificazione, e uno dei componenti che a tale proposta si opponga, per non più di cinque minuti ciascuno. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o quella sospensiva, il proponente ha diritto di prendere la parola per non più di dieci minuti, in ogni momento della discussione. Su tali questioni ogni altro componente può prendere la parola per non più di cinque minuti. La questione è quindi immediatamente decisa, prima che si prosegua nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Nella discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine d'iscrizione, per non più di quindici minuti. Se chieda di prenderla nuovamente, potrà farlo per non più di cinque minuti, dopo che gli altri componenti, che lo abbiano richiesto, abbiano parlato. Il Presidente può concedere la parola in ogni momento, per non più di cinque minuti, al componente che la domandi per fornire o per chiedere chiarimenti su specifica questione trattata.

Per fatto personale, ogni componente può chiedere la parola per non più di cinque minuti. A egual tempo hanno diritto gli altri componenti che siano chiamati in causa, per fornire chiarimenti. E' in facoltà del Presidente della seduta dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta.

Ogni componente, se già non lo abbia fatto nella discussione, può chiedere la parola per illustrare sue proposte ed emendamenti, per non più di dieci minuti. Può fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

Art. 43.
Convocazione successiva

Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta.

Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 38.

Art. 44.
Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

Il comitato di presidenza e, per quanto occorra, il Vicepresidente assicurano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Se sorgano difficoltà o fatti nuovi, ne riferiscono immediatamente al Consiglio perchè adotti i necessari provvedimenti.

Art. 45.
Norme transitorie e di attuazione

Sino all'insediamento del Consiglio eletto a norma della legge 22 dicembre 1975, n. 695, il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quindici componenti, dei quali dieci magistrati.

Per le vacanze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le modalità ed i termini allora seguiti.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al suo decreto 25 novembre 1959, e successive modificazioni, che sono abrogati.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Presidente: LEONE

(3792)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1976, n. **64**.

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (C.I.Em.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Scopi e compiti del Comitato

E' istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di più ministeri.

Il Comitato elabora proposte e dà direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri paesi della Comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.

Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale.

Art. 2.

Composizione del Comitato
Segretario e servizi di segreteria

Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio dei Ministri, che ne è il Presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale (quali vicepresidenti), per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le regioni.

I Ministri non compresi tra i componenti del Comitato, di cui al comma precedente, possono partecipare alle sedute quando vengano trattate questioni riguardanti le materie di loro competenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario; egli dà attuazione alle direttive del Comitato stesso ed assicura il coordinamento tra i singoli ministeri competenti, gli altri organi dello Stato interessati, gli organismi consultivi dei lavoratori emigrati e le forze politiche, sindacali, associative e gli enti che si occupano dei problemi dell'emigrazione. Può promuovere studi ed indagini anche all'estero e formulare proposte operative al Comitato e ai singoli ministeri o enti.

I servizi di segreteria del Comitato hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono svolti da personale distaccato dai Ministeri interessati; possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre.

Art. 3.

Consultazioni periodiche del Comitato

Il Comitato interministeriale per l'emigrazione consulterà periodicamente in riunioni congiunte i rappresentanti delle regioni, dei sindacati, dei patronati che svolgono la loro azione all'estero e delle associazioni più rappresentative degli emigrati nonchè una delegazione di sei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE) su designazione di quest'ultimo.

Art. 4.

Spese di funzionamento

Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui che sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Proroga del CCIE

La durata del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), già prorogata al 31 dicembre 1975 con legge 26 luglio 1974, n. 363, è ulteriormente prorogata di un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1976, n. **65**.

Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.

E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1976, n. **66**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Ettore Cavosi con testamento olografo 14 dicembre 1967, pubblicato a rogito dott. Fabriano Rossi notaio in Cles (Trento), in data 12 dicembre 1972, n. 14075/2805 di repertorio, registrato a Cles il 2 gennaio 1973 con il n. 6, vol. 58, consistente nella somma di lire 16.146.875.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1976, n. **67**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Andrea, in Badia Calavena.

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Andrea, in frazione Sant'Andrea del comune di Badia Calavena (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **68**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Apollinare V. M., in Terenzo.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Corniana del comune di Terenzo (Parma), e di S. Apollinare V. M., in frazione Casola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **69**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea delle parrocchie di S. Maria e S. Michele arcangelo, in Talla.

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 30 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in frazione Capraia del comune di Talla (Arezzo), e di S. Michele arcangelo, in frazione Bagnena dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **70**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio M., in Frabosa Sottana, e della SS. Annunziata, in Frabosa Soprana.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 1° novembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giorgio M., in Frabosa Sottana (Cuneo), e della SS. Annunziata, in Frabosa Soprana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 28

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Proroga della gestione commissariale dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1975, con il quale la gestione commissariale dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri è stata prorogata per il periodo di un anno, ed affidata al prof. dott. Attilio Lovato;

Rilevato che alla scadenza del termine fissato non è possibile provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ravvisata pertanto la necessità che la gestione commissariale venga ulteriormente prorogata per un periodo di tre mesi;

Decreta:

La gestione commissariale dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, affidata al prof. dott. Attilio Lovato con tutti i poteri della straordinaria amministrazione, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 7 gennaio 1976.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: MARCORA

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1976.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee caso morte, a premio annuo, presentate dalla Società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso morte a premio annuo;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso di morte a premio annuo allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste.

Roma, addì 8 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese;

Viste le dimissioni del prof. Mario Parravicini da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 112 del 23 gennaio 1976, con la quale l'ordine provinciale dei medici di Varese ha designato il dott. Enrico Vigilante in sostituzione del prof. Mario Parravicini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Vigilante è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del prof. Mario Parravicini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3237)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 17 marzo 1972, relativo alla iscrizione di sedici varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale è stata iscritta, nei registri di varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di Lolium d'Italia « Barmultra »;

Vista la domanda con la quale la ditta Barenbrug's Zaadhandel N.V. ha chiesto che il compito della conservazione in purezza della predetta varietà, venga affidato alla ditta Barenbrug's Saatzucht G.m.b.H. - Frankenstrasse, 35 - 2 Hamburg, 1 (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 17 marzo 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di Lolium d'Italia « Barmultra », di cui al decreto ministeriale 17 marzo 1972, è la ditta Barembrug's Saatzucht G.m.b.H. - Frankenstrasse, 35 - 2 Hamburg, 1 (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Sicilia è composto come segue:

Schifani prof. Carmelo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ribaudo dott. Vincenzo, in rappresentanza della regione Sicilia;

Piazza dott. Pietro, in rappresentanza della regione Sicilia;

Comparato dott. Antonio, in rappresentanza della camera di commercio;

Lanzalaco dott. Salvatore, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

D'Angelo dott. Giuseppe, in rappresentanza del consorzio di bonifica;
Buccellato dott. Girolamo, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Ghiselli dott. Adolfo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Paparatti dott. Francesco, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;
Chironi prof. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;
Denaro dott. Filippo, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Vincenzo Ribaudo.

Il suddetto comitato ha sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la circoscrizione Trentino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato d'informazione contabile agricola per la circoscrizione Trentino è composto come segue:

Favaretti prof. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Alessandrini dott. Carlo, in rappresentanza della provincia di Trento;
Gius dott. Giovanni, in rappresentanza della provincia di Trento;
Tomasi dott. Lino, in rappresentanza della camera di commercio;
Ervin per. agr. Baldassarre, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;
Giacomoni dott. Fabio, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;
Crespolani prof. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;
Pasqualetto avv. Giovanni, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Giovanni Gius.

Il suddetto comitato ha sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Igea - fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976 il dott. Carlo Mazzari è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Igea - fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 febbraio 1947, rep. 1726, in sostituzione del dott. Giorgio De Santis.

(3602)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1976 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata (Napoli) costituita in data 7 ottobre 1958, per atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Viparelli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Giuseppe Bosco.

(3715)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sermoneta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 29 gennaio 1976, n. 893, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 435, sito in comune di Sermoneta (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 18, mappale 28/*i* e foglio 21, mappale 4/*bm*, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(3716)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 70 Finanze, foglio n. 263, è stato dichiarato infondato il ricorso straordinario prodotto in data 3 agosto 1971 dall'ufficiale principale di dogana sig. Crimì Angelo, avverso la nota 27 ottobre 1970, n. 7177, della Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

(3605)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 70 Finanze, foglio n 262, è stato dichiarato infondato il ricorso straordinario prodotto in data 4 agosto 1971 dall'ex ufficiale principale di dogana sig. Pacia Mario, avverso il decreto ministeriale 8 febbraio 1971.

(3606)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1975, registro n. 67 Finanze, foglio n. 267, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'ex ufficiale di dogana sig. Bernardo Gizzi, avverso il mancato collocamento a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 366.

(3597)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 155, è stato dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso straordinario prodotto in data 30 dicembre 1974 dal sig. Prevosti Giovanni per la figlia Sabrina, avverso il giudizio di non maturità espresso dalla terza commissione esaminatrice operante, per l'anno scolastico 1973-74, presso il liceo ginnasio « N. Spedalieri » di Catania.

(3599)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1975, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 364, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 maggio 1971 dal sig. Petrillo Antonio, avverso il provvedimento del 24 aprile 1971, n. 92980, dal provveditore agli studi di Napoli, reiettivo del ricorso gerarchico prodotto avverso la graduatoria del concorso a tre posti di bidello non di ruolo, bandito dal preside della quinta scuola media di Portici.

(3600)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 98, sono stati accolti, su conforme parere del Consiglio di Stato, i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, proposti dalla prof.ssa Esposito Maria nata Barletta rispettivamente in data 16 aprile 1974, avverso la decisione 29 dicembre 1973 della commissione ricorsi presso il provveditorato agli studi di Pescara, circa la mancata sistemazione come insegnante di dattilografia in scuola della provincia di Pescara e, in data 5 dicembre 1974, avverso la esclusione dallo elenco definitivo degli insegnanti incaricati di dattilografia e stenografia predisposto dal provveditore agli studi di Pescara.

(3713)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 150, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal prof. Bevilacqua Claudio in data 2 febbraio 1968, avverso la modifica della nomina disposta dal preside dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Ancona e la conseguente assegnazione del ricorrente alla sede di Osimo.

(3714)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 ottobre 1970 dalla ditta Del Grosso Michele, con il quale la ditta medesima ha impugnato il rigetto, da parte del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, del proprio esposto avverso il decreto 13 giugno 1969, n. 89662/VIII, del provveditorato stesso.

(3603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.108.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1516/M)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489/M)

Autorizzazione al comune di Casalgrande ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Casalgrande (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.652.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490/M)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1976, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491/M)

Autorizzazione al comune di Soragna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 marzo 1976, il comune di Soragna (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.746.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1492/M)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 marzo 1976, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1494/M)

Autorizzazione al comune di Mentana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Mentana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.514.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1517/M)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 marzo 1976, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495/M)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480/M)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482/M)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483/M)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484/M)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 32.906.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485/M)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486/M)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488/M)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 873.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1493/M)

Autorizzazione al comune di Mongiardino Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Mongiardino Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496/M)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497/M)

Autorizzazione al comune di Roccavignale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Roccavignale (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498/M)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499/M)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1500/M)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501/M)

Autorizzazione al comune di Vagli Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Vagli Sotto (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502/M)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503/M)

Autorizzazione al comune di Travo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Travo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505/M)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Rosolina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506/M)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1507/M)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1508/M)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1509/M)

Autorizzazione al comune di Alice Bel Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Alice Bel Colle (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1510/M)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1512/M)

Autorizzazione al comune di San Dorligo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di San Dorligo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1513/M)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1514/M)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1515/M)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1518/M)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1519/M)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1520/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1521/M)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1522/M)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1523/M)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1524/M)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1525/M)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Sperlonga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1526/M)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1527/M)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1528/M)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del deci › legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529/M)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.637.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530/M)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531/M)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1532/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533/M)

Autorizzazione al comune di Flumeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Flumeri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1534/M)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535/M)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1536/M)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537/M)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538/M)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540/M)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 marzo 1976, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.241.000.000, per la coperutra del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1511/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 29 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855 —	855 —	855,50	855 —	855 —	854,98	854,55	855 —	855 —	855 —
Dollaro canadese	868,80	868,80	870 —	868,80	868,90	868,75	868,50	868,80	868,80	868,80
Franco svizzero	335,55	335,55	336 —	335,55	335,50	335,50	335,60	335,55	335,55	335,55
Corona danese	140,84	140,84	141,25	140,84	140,75	140,80	140,85	140,84	140,84	140,85
Corona norvegese	154,30	154,30	154,50	154,30	154,25	154,25	154,30	154,30	154,30	154,30
Corona svedese	193,95	193,95	194 —	193,95	194 —	193,90	193,93	193,95	193,95	193,95
Fiorino olandese	317,60	317,60	318 —	317,60	317,50	317,55	317,52	317,60	317,60	317,60
Franco belga	21,92	21,92	21,95	21,92	21,90	21,90	21,915	21,92	21,92	21,90
Franco francese	182,05	182,05	182,50	182,05	182 —	182 —	182,10	182,05	182,05	182 —
Lira sterlina	1638,65	1638,65	1639 —	1638,65	1639,25	1638,60	1638,50	1638,65	1638,65	1638,65
Marco germanico	335,60	335,60	334,75	335,60	335,60	335,55	335,53	335,60	335,60	335,60
Scellino austriaco	46,77	46,77	46,45	46,77	46,75	46,75	46,80	46,77	46,77	46,75
Escudo portoghese	29,30	29,30	29,20	29,30	29,33	29,25	29,295	29,30	29,30	29,30
Peseta spagnola	12,74	12,74	12,75	12,74	12,75	12,70	12,75	12,74	12,74	12,75
Yen giapponese	2,857	2,857	2,85	2,857	2,8533	2,80	2,853	2,857	2,857	2,85

Media dei titoli del 29 marzo 1976

Titolo	
Rendita 5% 1935	96,300
Redimibile 3,50% 1934	99,800
» 3,50% (Ricostruzione)	84,450
» 5% (Ricostruzione)	95,200
» 5% (Riforma fondiaria)	92,050
» 5% (Città di Trieste)	91,750
» 5% (Beni esteri)	90,150
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50% » » 1968-83	80,975
» 5,50% » » 1969-84	82,050
» 6% » » 1970-85	83,475
» 6% » » 1971-86	82,275
» 6% » » 1972-87	81,850
» 9% » » 1975	97,175

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	94,350
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,775
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,800
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,175
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	81,725
» poliennali 7% 1978	92,650
» » 9% 1979 (1ª emissione)	93,350
» » 9% 1979 (2ª emissione)	92,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1976

Valuta	
Dollaro USA	854,875
Dollaro canadese	868,65
Franco svizzero	335,575
Corona danese	140,845
Corona norvegese	154,30
Corona svedese	193,94
Fiorino olandese	317,56
Franco belga	21,917
Franco francese	182,075
Lira sterlina	1638,575
Marco germanico	335,565
Scellino austriaco	46,785
Escudo portoghese	29,297
Peseta spagnola	12,745
Yen giapponese	2,855

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge il 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 38, foglio n. 230, con il quale il sig. Francesco Casamassima, già tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Roma, è stato nominato tecnico coadiutore a decorrere dal 10 maggio 1974;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 38, foglio n. 253, con il quale il sig. Mario Camilletti, già tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Roma, è stato nominato tecnico coadiutore a decorrere dal 10 maggio 1974;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Roma sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma. Dei suddetti posti, uno è riservato ad un tecnico meccanico ed uno ad un tecnico perforatore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame. Sarà data ai candidati comunicazione personale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 167

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . (provincia di . . .), il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 167, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . e dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito . .

Luogo e data, . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

UN POSTO DI TECNICO MECCANICO

La prova pratica e la prova orale devono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica, con particolare riferimento ai problemi di interesse della ricerca astronomica. Gli esami verteranno su problemi di carattere costruttivo riguardanti le operazioni di costruzione, aggiustaggio e manutenzione degli strumenti astronomici e delle apparecchiature accessorie usate nelle ricerche astronomiche.

UN POSTO DI TECNICO PERFORATORE

La prova pratica sarà diretta a verificare le capacità dei candidati all'uso delle perforatrici per elaboratori elettronici nel campo degli studi astronomici; la prova orale verterà su nozioni elementari circa gli elaboratori elettronici e sui programmi, attualmente in vigore nelle scuole medie inferiori, di matematica e di osservazioni scientifiche con particolare riguardo alle loro applicazioni alle necessità della ricerca astronomica.

(3480)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, a centodiciannove posti di educatore in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 325, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli e per esami, a centodiciannove posti di educatore in prova, ruolo del personale di rieducazione, carriera di concetto, dell'amministrazione penitenziaria, indetto con i decreti ministeriali 31 maggio e 11 novembre 1972.

(3519)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975, registro n. 40 Difesa, foglio n. 306, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 5 settembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031; salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Serges dott. Giuseppe, dirigente superiore.

Membri:

Genova dott. Natale, primo dirigente;
Borruto dott. Giuseppe, primo dirigente;
Baldascini prof. Massimo, ordinario di fisica nucleare nell'I.T.I. « Fermi » di Roma;
Talamo prof.ssa Matilde, docente a riposo già ordinario di matematica.

Segretario:

Criscuolo dott. Claudio, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 49

(2926)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975, registro n. 8 Difesa, foglio n. 306, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali, di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1. Fanelli Angelo . . . . punti 30,60
2. Iavagnilio Donato . . . . » 28,91
3. Settanni Attilio . . . . . . » 27,43
4. Di Giuseppe Carlo . . . . » 26,20
5. Sergi Paolo . . . . » 25,40

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali, di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1) Fanelli Angelo;
2) Iavagnilio Donato;
3) Settanni Attilio;
4) Di Giuseppe Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1975
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 96

(2779)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « lucidatore di mobili » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 26 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 52 Difesa, foglio n. 243, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di falegname « lucidatore di mobili » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(2768)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico-tubista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 26 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 52 Difesa, foglio n. 242, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico-tubista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(2769)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « verniciatore a spruzzo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 12 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 134, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « verniciatore a spruzzo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(2770)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 febbraio 1976, n. 31, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia, via B. Croce, 16 - tel. 40161.

(3685)

OSPEDALE «PREDABISSI» DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melegnano (Milano) - tel. 02/9832161.

(3690)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale di cui uno presso il presidio di Camposanmartino (Padova);

tre posti di assistente della divisione ostetrico-ginecologica di cui due presso il presidio di Camposanmartino (Padova);

un posto di assistente della sezione odontostomatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova) - tel. 049/570500.

(3416)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(3774)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorso a tre posti di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro, via Sabbatini, 22 - tel. 66841.

(3775)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia) - tel. 041/411120.

(3205)

OSPEDALE DI RIETI

Avviso di rettifica

Nell'avviso di concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 24 marzo 1976, il numero dei posti deve intendersi rettificato da *due* a *tre*.

(3802)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1975, n. 78.

Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, per l'affidamento precario delle linee automobilistiche ordinarie dell'intero territorio della Regione alla società STEFER e alla società Romana per le ferrovie del nord, nonchè per la presentazione da parte della giunta alla approvazione del consiglio regionale del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, è prorogato al 31 marzo 1976.

Qualora prima dell'anzidetta data abbia effettivo inizio la attività del consorzio e della relativa azienda di cui all'art. 1 della citata legge n. 33 del 1975, l'esercizio dei servizi verrà trasferito in via precaria al detto consorzio e verrà a cessare entro il termine indicato nel precedente comma per effetto delle determinazioni che l'amministrazione regionale adotterà ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1975

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 *novembre* 1975.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1975, n. 79.

Trattamento giuridico ed economico ed inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, dalla società « Stefer » e « Romana per le ferrovie del nord ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 33 del 22 aprile 1975, il trattamento giuridico ed economico nonché l'inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della suddetta legge dalle società STEFER e Romana per le ferrovie del nord, verranno definiti mediante trattative condotte dalle due citate società e le organizzazioni sindacali di categoria e regionali confederali, sulla base degli accordi già intercorsi il 26 luglio 1973 e il 27 marzo 1975 e con decorrenza dal 1° novembre 1975.

In relazione alle trattative di cui sopra la Regione adotterà provvedimenti in conformità all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 e all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1975

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 *novembre* 1975.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1975, n. 80.

Interventi di emergenza nel settore del pubblico trasporto in alcune zone della provincia di Latina, Roma e Frosinone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento del pubblico trasporto in alcune zone della provincia di Latina, Roma e Frosinone, ed in particolare in quella dei monti Lepini, di Colleferro e del cassinate, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 si provvede mediante riduzione di lire 280 milioni dal cap. 1963 (elenco n. 3, partita n. 2) del bilancio di previsione per l'anno 1975. Pari somma viene iscritta al cap. 1506 del bilancio regionale per lo stesso anno che si istituisce con la seguente denominazione: « Noleggio di autobus per trasporto di lavoratori e studenti ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1975

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *novembre* 1975.

(3695)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1975, n. 28.

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

(3729)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. **29.**

Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, volendo proseguire gli interventi di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne e promuovere l'aumento del reddito delle aziende, concede agli imprenditori agricoli, con particolare preferenza ai coltivatori singoli od associati, agevolazioni creditizie e contributive per la costruzione, il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali per abitazione di famiglie addette all'azienda, compresi gli impianti necessari per il ricovero del bestiame, il deposito di attrezzi e macchine agricole e prodotti, a seconda delle esigenze colturali dell'azienda.

Le agevolazioni di cui innanzi possono essere concesse anche nel caso in cui i fabbricati rurali da riattare comprendano almeno due camere per favorire il turismo agricolo nell'azienda beneficiata.

Possono essere concessi mutui a coltivatori diretti per il riattamento e l'ampliamento delle case nei centri urbani.

Art. 2.

Sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento dei fabbricati rurali per abitazione con relativi locali per il ricovero del bestiame, di cui all'articolo precedente, viene concesso il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la durata massima di anni venti, pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito (preammortamento e ammortamento) e il tasso del 4 % che resta a carico del beneficiario.

La Regione stipula apposita convenzione con i predetti istituti di credito.

Art. 3.

Per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi e macchine agricole e di prodotti dell'azienda, è concesso sulla spesa ritenuta ammissibile un contributo in conto capitale pari al 50 per cento.

Art. 4.

I mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, coloni ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli o associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'espletamento delle procedure di riscossione coattiva.

Detti istituti sono autorizzati ad operare, una volta tanto all'atto della prima amministrazione, sull'importo originario del prestito la trattenuta dello 0,10 % da versare al fondo interbancario di garanzia.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 della presente legge, corredate dal progetto dell'opera da realizzare, di una relazione tecnico-illustrativa e degli altri documenti di rito, vanno presentate all'assessorato all'agricoltura, che, dopo averle fatte istruire dagli uffici tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che deve pronunciarsi nel termine di quindici giorni, approverà le proposte di intervento.

I contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono concessi con precedenza ai fabbricati rurali da realizzare nelle aziende.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 3 della presente legge, corredate del progetto e della documentazione di rito, vanno presentate agli uffici tecnici agricoli provinciali competenti per territorio, che, dopo aver effettuato l'istruttoria, le trasmetteranno all'assessorato regionale all'agricoltura che le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale.

Alla concessione ed alla liquidazione dei contributi sugli interessi e dei contributi in conto capitale, previsti dalla presente legge, provvederà, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge relativamente al concorso negli interessi sui mutui di miglioramenti, previsto in lire 100 milioni, si provvede con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

L'onere previsto per l'anno 1975 farà carico al nuovo capitolo di bilancio n. 1351 con la dotazione di lire 100 milioni, previa riduzione di pari importo del cap. 1350 che con la presente legge viene soppresso.

Il nuovo capitolo avrà la seguente denominazione: « Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali ».

Per gli anni successivi la spesa di cui all'art. 2 sarà inserita nei relativi bilanci con la stessa legge approvativa dei preventivi di spesa.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge si provvede con lo stanziamento nello stato di previsione della spesa di lire 200 milioni, che graveranno per il 1975 sul cap. 1460 del bilancio di previsione, la cui dizione è così modificata: « Contributi in conto capitale per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi e macchine e di prodotti dell'azienda agricola ».

Per gli anni successivi i fondi necessari per il finanziamento di cui all'art. 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il finanziamento degli oneri di cui innanzi sarà attivato dai fondi che perverranno alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 aprile 1975.

D'UVA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **30.**

Provvedimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di aumentare la produttività delle colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, sono concesse dalla Regione agevolazioni contributive per la realizzazione di idonee iniziative nel campo delle colture viticole, olivicole e frutticole.

Art. 2.

Possono essere concesse, a favore di produttori agricoli singoli od associati, agevolazioni contributive per l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:

a) la ricostituzione o la trasformazione di vecchi oliveti e l'impianto di nuovi oliveti, specializzati in cultivar di Gentile di Larino e altro olivo da mensa, in ambienti particolarmente idonei alla coltura;

b) il reimpianto di nuovi vigneti nelle zone a specifica vocazione viticola, con preferenza a quelle collinari, che interessino almeno la superficie di Ha. 0,50;

c) l'impianto specializzato di nocciolo, noce, ciliegio, susino, pesco precoce e mandorlo.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione delle iniziative di cui al primo comma sarà concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento.

Art. 3.

Le categorie e le zone di intervento saranno indicate annualmente con delibere della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, che, su richiesta della giunta, lo esprimerà entro il 30 aprile di ciascun anno.

La deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere adottata dalla giunta entro il successivo 31 maggio.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 devono essere presentate all'assessorato all'agricoltura, il quale, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale.

Il presidente, su conforme deliberazione di quest'ultima, provvederà con propri decreti alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni sul cap. 1420 del bilancio di previsione del 1975.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 aprile 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 31.
Provvedimenti straordinari per la cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare le strutture cooperative operanti in agricoltura nel territorio della regione Molise, in relazione ai particolari compiti che le cooperative sono chiamate ad assolvere nel settore della lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la regione Molise effettua gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Alle cooperative agricole costituite nelle forme di legge e regolarmente iscritte nell'apposito registro prefettizio, che gestiscono impianti ed attrezzature di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi mutui straordinari, *una tantum*, assistiti dal concorso della Regione nel pagamento degli interessi, per il consolidamento delle passività onerose per prestiti contratti con istituti bancari per le attività di cui innanzi.

Il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso solo nel caso che le passività da consolidare risultino dal bilancio di detti enti e che il bilancio stesso sia stato approvato entro il 31 agosto 1974 e depositato e pubblicato nei termini di legge.

Art. 3.

I mutui di cui al precedente articolo, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, sono concessi per importi non superiori al 90% delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra, per la restante quota, l'organismo cooperativo, anche con sottoscrizione e versamento di capitale sociale da parte dei soci.

I mutui sono concessi dagli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, per la durata di anni venti; il tasso di interesse da porre a carico degli organismi cooperativi beneficiari è fissato nella misura del 4 per cento.

Art. 4.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi, per i mutui contratti ai sensi della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito che praticano il tasso di interesse in misura non superiore a quella che per l'anno di concessione è stata determinata per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

L'intervento della Regione è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma, e quella di ammortamento, calcolata al tasso di interesse dovuto dalle cooperative mutuatarie nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate all'assessorato regionale all'agricoltura, che, dopo aver espletato l'istruttoria di rito, le inoltrerà alla giunta regionale.

I benefici di cui alla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 6.

Per la copertura degli oneri derivanti dal concorso della Regione nel pagamento degli interessi, sono stanziati al cap. 1710 del bilancio regionale lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 aprile 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 32.
Contributi per attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro dei principi e delle finalità statutarie, la Regione concede contributi ad enti pubblici, ad associazioni, comitati ed organismi vari di diritto pubblico o privato operanti senza fini di lucro, per iniziative ed attività, particolarmente rilevanti di promozione culturale.

La Regione può altresì partecipare direttamente, assumendo i relativi impegni finanziari, ad iniziative o manifestazioni promosse nel senso indicato dal comma precedente.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili, per le stesse iniziative, con quelli previsti a carico della Regione da altre leggi statali o regionali.

Art. 2.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per importi non superiore a L. 1.000.000, dal consiglio regionale, per importi eccedenti tale somma.

Art. 3.

Ai destinatari dei contributi di cui all'art. 1 incombe l'obbligo di dimostrare e documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

Art. 4.

Gli oneri finanziari, previsti per l'anno 1975 in lire 18 milioni, graveranno sul cap. 710 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Per gli esercizi successivi l'onere di cui sopra graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 aprile 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 33.

Interventi per lo sviluppo della irrigazione aziendale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione sono concesse alle aziende agricole singole o associate agevolazioni contributive, così come stabilito dagli articoli seguenti, con l'osservanza ed in conformità delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle iniziative dirette allo sviluppo della irrigazione aziendale mediante opera di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque (impianti di distribuzione irrigua, impianti per aspersione), comprese le relative attrezzature per l'eduzione e l'adduzione dell'acqua.

Art. 2.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di iniziative di cui al precedente articolo è concesso un contributo del settanta per cento, elevabile all'ottanta per cento per le iniziative interessanti una pluralità di aziende promosse da cooperative, consorzi, enti pubblici e società comunque costituite.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 della presente legge, corredate del progetto dell'opera da realizzare, di una relazione tecnico-illustrativa e degli altri documenti di rito, vanno presentate all'assessorato all'agricoltura, che, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvederà con propri decreti il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di quest'ultima.

Art. 4.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, di cui al cap. 1450 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 aprile 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 34.

Modifiche alla legge regionale contenente: « Norme per l'acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale approvata il 6 marzo 1975, concernente: « Norme per l'acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali » è sostituito dal seguente:

« Le spese derivanti dai contributi in annualità di cui al precedente art. 2 sono imputate, per l'anno 1975, ai fondi di cui al titolo II, sezione V, rubrica VI, cap. 1561, la cui denominazione viene così modificata:

"Contributi in annualità per la esecuzione dei piani di opere pubbliche di competenza degli enti locali" con lo stanziamento di L. 3.030.000.000.

Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975, sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione delle entrate:

iscrizione al titolo V del nuovo cap. 360 con la denominazione "Mutui passivi per la esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali": L. 6.000.000.000;

b) stato di previsione della spesa:

1) al titolo I, rubrica VIII è istituito il nuovo cap. 1195 con la denominazione: "Quota di interessi per ammortamento di mutui da contrarsi per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali" con uno stanziamento di lire 520 milioni ed al titolo III è istituito il nuovo cap. 1715 con la denominazione: "Quote capitali ammortamento mutui per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza di enti locali" con un fondo di L. 21.000.000;

2) al titolo II, sezione V, rubrica VI è istituito il cap. 1562 con la denominazione: "Contributi in conto capitale per la esecuzione dei piani di opere pubbliche di competenza degli enti locali„ di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, con una dotazione di L. 9.000.000.000;

3) al titolo III, categoria I, cap. 1718 "Fondo di rotazione per anticipazioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge di acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali - 1975„ con una dotazione di L. 900.000.000.

All'onere derivante dalla presente legge, si fa fronte:

a) per L. 3.571 milioni con i fondi iscritti al cap. 1561 del bilancio 1975;

b) per L. 6.000 milioni con i proventi dei mutui da contrarsi ai sensi dell'art. 10 della presente legge;

c) per L. 3.900 milioni con i fondi del bilancio 1974 di cui all'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 aprile 1975

D'UVA

(3730)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 35.

Norme generali sulle circoscrizioni comunali e disciplina dei referendum consultivi previsti dallo statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME SULLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO DI CUI ALL'ART. 133 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Per la istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni già esistenti compresi nella stessa provincia, la modificazione delle circoscrizioni comunali e delle loro denominazioni, la istituzione di isole amministrative, si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate, previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione e dall'art. 6, lettera *i*), dello statuto, seguendo le disposizioni della presente legge che determina anche requisiti, limitazioni e condizioni.

Art. 2.

Quando sia stata presentata una proposta di legge concernente uno degli oggetti di cui all'articolo che precede, la medesima, previo esame della commissione competente sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla presente legge e, per quanto in essa non previsto ed in quanto applicabili, dalle norme di legge statali, è iscritta all'ordine del giorno del consiglio per la deliberazione sulla effettuazione del referendum, oppure sulla richiesta delle deliberazioni ai comuni per i casi di cui all'art. 33.

La deliberazione che dispone la effettuazione del referendum deve contenere la formulazione precisa del quesito o dei quesiti da sottoporre alla votazione popolare.

Art. 3.

Alle proposte di legge aventi per oggetto la istituzione di nuovi comuni, il distacco di una frazione o di una borgata da un comune per aggregarla ad altro contermine, la istituzione di isole amministrative, il trasferimento di abitati, o qualsiasi altra modificazione delle circoscrizioni comunali, dev'essere alligata una carta topografica in cui sia tracciato il relativo confine, con la specificazione planimetrica su carta in scala 1:10.000 dei conseguenti termini, nonché con la specificazione della denominazione dei nuovi confini.

Quando si tratti di istituzione di un nuovo comune, deve essere altresì alligato uno schema di bilancio che rifletta la situazione patrimoniale e finanziaria ad istituzione avvenuta del nuovo ente.

Art. 4.

A seguito della deliberazione di cui all'art. 2, il presidente della giunta indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 ottobre.

Qualora dalla data della deliberazione del consiglio alla data dell'ultima domenica di ottobre compresa entro il periodo suddetto corra un intervallo inferiore a ottanta giorni, il referendum sarà effettuato nell'anno successivo.

Il decreto di cui al primo comma è emanato tra il 60° ed il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione ed è notificato al commissario di Governo ed al presidente del tribunale nella cui giurisdizione sono compresi i comuni o il comune interessati al referendum ovvero al presidente della sezione di corte di appello di Campobasso, se i comuni sono compresi nelle giurisdizione di due tribunali.

E' inoltre stampato su manifesti da recapitare, a cura dell'ufficio del presidente della giunta, ai sindaci di detti comuni, i quali provvederanno alla affissione quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il sindaco o i sindaci provvederanno altresì, entro la stessa data, a depositare nella segreteria del comune, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o trarne copia, la proposta di legge con alligata la carta topografica, nonchè il progetto di bilancio di cui all'art. 3. Di tale deposito sarà dato avviso nei manifesti di cui al comma precedente. La carta topografica sarà anche riprodotta nei manifesti medesimi.

Art. 5.

Il presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ricadono i comuni o il comune interessati alla votazione, costituisce, entro trentacinque giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, l'ufficio centrale circoscrizione per il referendum, composto dal presidente del tribunale medesimo, o dal magistrato da lui delegato, che lo presiede e da altri due magistrati dello stesso tribunale.

Nel caso che i comuni ricadono in giurisdizioni diverse, l'ufficio centrale per il referendum è costituito dal presidente della sezione di corte di appello entro i termini di cui al primo comma. Esso è composto dal presidente di dettta sezione, o da un magistrato da lui delegato, e da altri due magistrati della stessa sezione.

Assume le funzioni di segretario il cancelliere dirigente del tribunale, o, nella ipotesi di cui al secondo comma, il cancelliere dirigente della sezione di corte di appello.

Art. 6.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, il presidente del tribunale, o, rispettivamente, il presidente di sezione della corte di appello, procede alla nomina dei presidenti di seggio delle sezioni in cui dovrà aver luogo la votazione e ne ordina la immediata notifica.

Art 7.

Le sedi delle sezioni elettorali sono quelle stabilite a norma dell'art. 35 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 8.

L'ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e da un segretario, anch'esso scelto dal presidente.

Gli scrutatori sono nominati dalla giunta o dalle giunte comunali.

Art. 9.

Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni o del comune interessati al referendum.

Art. 10.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di cui all'art. 4 e terminano alle ore 21 dello stesso giorno, salvo che non siano presenti in sala elettori che devono ancora votare.

Subito dopo si procede allo spoglio delle schede.

Art. 11.

I certificati elettorali sono compilati entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'art. 4 e consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla pubblicazione medesima.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazioni in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nellla lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato con inchiostro di colore diverso, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Art. 12.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione e devono avere le caratteristiche del modello riprodotto nella tabella *C* allegata alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

Esse contengono il quesito precisato nella deliberazione di cui all'art. 2, integralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno nel rettangolo contenente la risposta da lui prescelta.

Art. 13.

L'ufficio centrale, pervenuti i verbali degli uffici di sezione e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza, con la partecipazione del rappresentante del pubblico ministero, all'eccertamento del numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione; indi alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari al quesito sottoposto a consultazione ed infine alla proclamazione dei risultati del referendum.

Prima di procedere a tali adempimenti l'ufficio medesimo provvede all'assegnazione delle schede contestate e provvisoriamente non assegnate dagli uffici di sezione.

Decide altresì sulle proteste ed i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale medesimo.

Art. 14.

Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dalle liste elettorati del comune o dei comuni partecipanti al referendum.

Quando alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è proclamato accolto se il numero dei voti affermativi è superiore a quello dei voti negativi, nel caso contrario è proclamato respinto.

Qualora al referendum non partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'obbligo della consultazione delle popolazioni interessate si intende assolto.

Di tutte le operazioni è redatto dal segretario dell'ufficio centrale apposito verbale in quattro esemplari, di cui uno è depositato nella cancelleria del tribunale, o, rispettivamente, della sezione di corte di appello, con tutti gli allegati trasmessi dagli uffici di sezione e quelli dell'ufficio centrale, gli altri tre sono trasmessi rispettivamente ai presidenti del consiglio e della giunta regionale ed al commissario di Governo.

Art. 15.

Ricevuto il verbale di cui all'articolo che precede, il presidente del consiglio lo trasmette, unitamente alla proposta di legge in relazione alla quale è stato effettuato il referendum, alla commissione competente.

La proposta di legge segue, sia in commissione che in assemblea, la procedura prevista dal regolamento interno del consiglio per le proposte di legge.

Art. 16.

Se il referendum ha avuto esito negativo, non può farsi luogo a nuovo referendum sullo stesso oggetto prima del decorso di tre anni.

Art. 17.

In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale, il referendum non è più indetto, o, se già indetto, non ha più luogo.

Art. 18.

Per la propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge statale 4 aprile 1966, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 19.

Non è ammessa la erezione a comune autonomo di frazioni di un comune o di frazioni appartenenti a più comuni, ricadenti nella stessa provincia, singole o raggruppate, qualora la popolazione di esse, come pure la popolazione della restante parte del territorio, non abbia una consistenza di almeno 800 abitanti e qualora l'erigendo comune, come la restante parte, non abbiano mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e non siano in condizione di assicurare il pareggio del bilancio.

Art. 20.

In casi del tutto particolari ed eccezionali, con legge regionale, previo referendum consultivo, può essere istituita un'isola amministrativa di un comune nel territorio di altro comune.

Al referendum partecipano le popolazioni di entrambi i comuni.

Art. 21.

Con la legge che dispone la fusione di comuni, si può stabilire, sempre che vi sia stata apposita richiesta da parte dei medesimi, che siano tenute separate le rispettive rendite patrimoniali e le passività, e può essere altresì autorizzata la separazione delle spese per la viabilità interna, l'illuminazione pubblica, gli edifici destinati al culto e i cimiteri.

Art. 22.

Al riparto del patrimonio, attività e passività, resosi necessario per effetto dell'entrata in vigore di una delle leggi regionali di cui agli articoli che precedono, provvede, in caso di disaccordo tra gli enti interessati, la giunta regionale.

Lo stesso avviene per la ripartizione del personale.

Art. 23.

Spetta al consiglio regionale provvedere con deliberazione, senza obbligo di referendum consultivo, sulle richieste, avanzate dai comuni a mezzo di delibera motivata, relative alla dislocazione della sede municipale, ove ricorrano ragioni topografiche ed economiche; al mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, per ragioni toponomastiche, storiche o turistiche; alla delimitazione ed alla modificazione territoriale delle frazioni, specie in rapporto ad una migliore cura degli interessi locali.

Nel caso che il confine tra due o più comuni sia incerto, i comuni medesimi possono, di comune accordo, disporre la determinazione del confine stesso.

In mancanza di accordo, provvede con deliberazione il consiglio regionale, di ufficio o su richiesta di uno dei comuni, dopo aver esaminato le loro deduzioni.

Titolo II

Referendum consultivo di cui all'art. 45 dello statuto

Art. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 14 e da 16 a 18 si applicano anche per il referendum consultivo di cui all'art. 45 dello statuto regionale, eccettuati i termini in essi previsti, che, per il referendum medesimo, sono regolati dai successivi articoli 26 e 27 della presente legge.

Art. 25.

Il ricorso al referendum di cui all'articolo che precede è deliberato dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta di uno o più consiglieri, o della giunta regionale.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2.

Art. 26.

Il presidente della giunta indice con decreto il referendum entro dieci giorni dalla deliberazione presa dal consiglio secondo la norma dell'art. 4, fissando la data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 35° ed il 45° giorno della data del decreto medesimo.

Il decreto è notificato ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 4; è stampato su manifesti da recapitare a cura dell'ufficio del presidente della giunta, al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati, i quali provvederanno all'affissione quindici giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 27.

Il termine di cui all'art. 5 è ridotto a sette giorni e quello di cui all'art. 6 a dieci giorni.

Il termine di trenta e quaranta giorni di cui al primo comma dell'art. 11 sono rispettivamente ridotti a giorni quindici e a giorni venti.

Art. 28.

Il verbale delle operazioni di voto, trasmesso al presidente del consiglio, è dal presidente medesimo comunicato all'assemblea nella prima seduta.

Entro sessanta giorni da tale comunicazione, se l'esito del referendum è stato favorevole e concerne l'oggetto di una proposta di legge già presentata, la proposta medesima è iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

Qualora invece non vi sia una proposta di legge già presentata, la giunta regionale è tenuta a presentarla entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, salvo che entro lo stesso termine non vi abbia provveduto un componente del consiglio.

Se l'esito del referendum è stato sfavorevole, nel primo caso di cui al comma che precede, la proposta di legge segue il normale corso; nel secondo caso, può essere egualmente presentata una proposta di legge su iniziativa consiliare o della giunta.

Titolo III

CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ART. 46 DELLO STATUTO

Art. 29.

Al fine della effettuazione delle consultazioni popolari di cui all'art. 46 dello statuto, i sindaci dei comuni della Regione, provvederanno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione delle liste dei giovani non ancora elettori, che abbiano compiuto i sedici anni di età.

Per la compilazione e l'aggiornamento di tali liste, che saranno tenute separate da quelle degli elettori, si provvederà secondo le norme vigenti per quelle dei cittadini elettori.

Art. 30.

La consultazione di cui all'articolo che precede è disposta con deliberazione del consiglio regionale.

Nella deliberazione medesima vengono stabilite in dettaglio, le modalità di effettuazione della consultazione.

Art. 31.

Rinvio

Per quanto non contemplato dalle norme della presente legge relative al referendum, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge nazionale sul referendum abrogativo.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

Limitatamente al periodo di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando si tratti di proposte di legge concernenti istituzione di nuovi comuni, fusione di comuni già esistenti compresi nella stessa provincia, modificazione delle circoscrizioni comunali e delle loro denominazioni, il consiglio regionale può deliberare di procedere alla consultazione delle popolazioni tramite i consigli comunali dei comuni interessati anziché fare ricorso al referendum consultivo di cui all'art. 2.

I comuni, ove le loro deliberazioni non siano già unite alla proposta di legge presentata, deliberano entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio regionale ad essi data dal presidente del consiglio medesimo.

La deliberazione del consiglio regionale deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. In ogni caso le deliberazioni dei comuni devono essere corredate dagli alligati di cui all'art. 3.

Ogni elettore ha la facoltà di presentare deduzioni nel termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dall'ultimo giorno di affissione delle deliberazioni nell'albo pretorio, al fine di sottoporle al vaglio della commissione del consiglio.

Le deliberazioni dei consigli comunali devono essere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 33.

Limitatamente al periodo di sei (6) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale può prescindere dal limite relativo alla popolazione di cui all'art. 19 della presente legge, quando si tratti di ricostituzione a comune autonomo di un centro abitato che fu già capoluogo di comune, sempre che ricorra, oltre agli altri requisiti di cui alla presente legge, il requisito di una notevole distanza del centro medesimo dall'attuale capoluogo.

Art. 34.

Limitatamente al periodo di sei (6) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando si tratti di proposta di legge concernente la istituzione di un'isola amministrativa già di fatto esistente, il consiglio regionale può deliberare di procedere alla consultazione delle popolazioni tramite delibera dei consigli comunali interessati, anziché fare ricorso al referendum di cui all'art. 2.

Art. 35.

Onere finanziario

Le spese relative all'attuazione del referendum e delle consultazioni previste dalla presente legge, valutate per l'anno 1975 in L. 300.000, restano finanziate con parte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa, al titolo primo, è istituita la sezione 1ª-*bis* con il cap. 625 avente la denominazione « Spese relative all'attuazione dei referendum e delle consultazioni » con un fondo di L. 300.000 e, contemporaneamente, viene disposta la riduzione di pari importo della previsione di spesa iscritta al cap. 280.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà iscritto nel preventivo con la stessa legge approvativa del bilancio.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza del comune o dei comuni e quelle dovute ai componenti i seggi di sezione sono anticipate dal comune o dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 maggio 1975

D'UVA

(3731)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760860)